

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, contenente norme in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, contenente norme in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori (*Stampato* n. 453-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 5, contenente norme in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Norme pel conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale ed elettricista e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme pel conseguimento dei gradi di macchinista navale, macchinista per motonavi, motorista navale ed elettricista e delle autorizzazioni a condurre motori di limitata potenza. (*Stampato* n. 455-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

La Commissione propone di modificare gli articoli 1 e 13, di sopprimere l'articolo 10 e di aggiungere in fine un nuovo articolo.

Domando all'onorevole Sottosegretario di Stato per le comunicazioni se consente che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Consento.

PRESIDENTE. L'esame del disegno di legge avverrà, allora, sul testo della Commissione. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

I patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma presso un Istituto nautico anteriormente alla entrata in vigore dei programmi approvati con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1449, possono ottenere l'abilitazione a macchinista per motonavi se abbiano compiuto con esito favorevole lo speciale corso teorico-pratico a tal uopo istituito presso il Regio Istituto Superiore d'Ingegneria di Genova e presso il Regio Istituto Industriale di Trieste, o che fosse all'uopo istituito presso quegli Istituti nautici a ciò autorizzati dal Ministero dell'educazione nazionale di concerto con quello delle comunicazioni.

I predetti patentati macchinisti navali in 1ª che non abbiano seguito — o non possono seguire — il corso di cui al precedente comma otterranno ugualmente l'abilitazione a macchinista per motonavi purchè provino di avere acquistato un minimo di due anni di navigazione in servizio di macchina per motonavi. A tal fine è considerata utile anche la navigazione acquistata su Regie navi azionate da motori a combustione interna.

(È approvato).

ART. 2.

I patentati macchinisti navali in 1ª che abbiano conseguito il diploma in base ai programmi approvati con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1449 e successive modificazioni, per ottenere la abilitazione a macchinista per motonavi debbono provare di avere acquistato almeno sei mesi di navigazione in servizio di macchina su motonavi od al servizio di motori endotermici su Regie navi, o di avere